SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 febbraio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 febbraio 2000, n. **30.**

Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Sistema educativo di istruzione e di formazione).

1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel

mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali.

2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalità previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età.

4. L'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di *handicap* a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

6. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante percorsi integrati di istruzione e formazione, ferma restando la responsabilità delle istituzioni scolastiche.

ART. 2.

(Scuola dell'infanzia).

1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini e delle bambine.

2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia.

3. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza i necessari collegamenti da un lato con il complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.

ART. 3.

(Scuola di base).

1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro alla scuola secondaria.

2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:

a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base;

b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;

c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;

d) educazione ai princìpi fondamentali della convivenza civile;

e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;

f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive.

3. Le articolazioni interne della scuola di base sono definite a norma del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere

anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.

ART. 4.

(Scuola secondaria).

1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di licei.

3. Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curricolo, è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività e iniziative si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 3 dell'articolo 1 è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.

6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e *stage* possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con l'università.

7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.

8. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.

ART. 5.

(Istruzione e formazione tecnica superiore, educazione degli adulti e formazione continua).

1. L'istruzione e formazione tecnica superiore è disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.

ART. 6.

(Attuazione progressiva dei nuovi cicli).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Le Camere adottano, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate, nonché alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio delle lingue e per l'impiego delle tecnologie didattiche; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.

2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalità di attuazione della presente legge. L'operatività di tale programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.

3. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della riforma sono riutilizzate con modalità e criteri indicati nel programma di cui al comma 1, anche ai fini della istituzione di periodi sabbatici volti alla qualificazione degli insegnanti in servizio. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di cui al comma 1 possono essere emanate durante la progressiva attuazione del programma stesso.

5. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione.

6. All'attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono comunque essere emanati. Ciascun regolamento reca una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti

in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di ciascuno.

8. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono individuati, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con regolamento del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottato sulla base degli indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di deliberazione di cui al comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3952):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (BERLINGUER) il 4 luglio 1997.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 24 luglio 1997, con pareri delle commissioni I, III, V, XI, XII e XIV.

Esaminato dalla VII commissione il 24 febbraio 1998; l'11, 12, 19, 25, 31 marzo 1998; il 28, 29 aprile 1998; il 13 maggio 1998; il 27 aprile 1999; il 2, 15, 17, 22, 23 giugno 1999; il 7, 13, 14, 15, 20, 22 luglio 1999.

Relazione scritta annunciata il 23 luglio 1999 (atto n. 4 - 280 - 1653 - 2493-*bis* - 3390 - 3883 - 3952 - 4397 - 4416 - 4552/*A* - relatore on. NAPOLI).

Esaminato in aula il 23 luglio 1999; il 14, 15, 16, 21 settembre 1999 ed approvato il 22 settembre 1999 in un testo unificato con atti n. 4 (iniziativa popolare); n. 280 (on. RUSSO JERVOLINO; n. 1653 (on. SANZA ed altri); n. 2493-*bis* (on. ORLANDO); n. 3390 (on. CASINI ed altri); n. 3883 (on. ERRIGO); n. 4397 (on. NAPOLI ed altri); n. 4416 (on. BERLUSCONI ed altri); n. 4552 (on. BIANCHI CLERICI).

Senato della Repubblica (atto n. 4216):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 24 settembre 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 10ª, 11ª, 12ª, della giunta per gli affari delle Comunità europeee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione il 5, 27 ottobre 1999; il 4, 10, 11, 23, 24, 25 novembre 1999; il 9, 10, 14, 15 dicembre 1999; l'11, 12, 18, 19, 20 gennaio 2000.

Esaminato in aula il 25, 26, 27 gennaio 2000; il 1º febbraio 2000 ed approvato il 2 febbraio 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 24 giugno 1997, n. 196, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 1997, n. 154, supplemento ordinario, reca «Norme in materia di promozione dell'occupazione».

— La legge 17 maggio 1999, n. 144, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario, reca «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali». Si riporta l'art. 68 della predetta legge:

«Art. 68 *(Obbligo di frequenza di attività formative).* — 1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivarnente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

a) nel sistema di istruzione scolastica;

b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;

c) nell'esercizio dell'apprendistato.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.

3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.

4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:

a) a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001;

b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale,* su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti commissioni parlamentari e della conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera *a),* una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall'art. 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano».

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17, reca «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

Nota all'art. 3:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1999, 152/L, supplemento ordinario.

Nota all'art. 4:

— La legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante «Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 dicembre 1997, n. 289.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 69 della citata legge 17 maggio 1999, n. 144:

«Art. 69 *(Istruzione e formazione tecnica superiore).* — 1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti

sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.

3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione: a tal fine accedono al fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti è valida in ambito nazionale».

— Il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998), con le correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 1998, n. 116, reca «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Per quanto concerne la legge n. 196/1997 v. nelle note all'art. 1.

Note all'art. 6:

— Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275:

«Art. 8 *(Definizione dei curricoli).* — 1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'art. 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:

a) gli obiettivi generali del processo formativo;

b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;

c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;

d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;

e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;

f) gli standard relativi alla qualità del servizio;

g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;

h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la conferenza unificata.

2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera *e).*

3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.

5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le regioni e gli enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.

6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto».

— Il testo dell'art. 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 79 alla *Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 1994) e con le modifiche apportate dall'art. 26, comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è il seguente:

«Art. 205 *(Regolamenti).* — 1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi.

2. Con uno o più regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, e l'eventuale articolazione in indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per i quali essa sia prevista, nonché l'istituzione di corsi di specializzazione di durata annuale negli istituti tecnici ad indirizzo agrario e di corsi di perfezionamento negli istituti tecnici ad indirizzo industriale, sempreché sia possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nei bilanci degli istituti stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i programmi di insegnamento. È fatto salvo, per gli istituti professionali, quanto previsto dall'art. 60, comma 3.

2-*bis.* Per ottimizzare le risorse disponibili nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa integrata fra istruzione e formazione professionale di cui all'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i corsi di specializzazione e perfezionamento di cui al comma 2, possono essere istituiti in tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore nell'ambito delle attuali disponibilità di bilancio.

3. Per gli istituti aventi finalità ed ordinamento speciali gli indirizzi, le sezioni e le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, sono determinati con il decreto che provvede alla loro istituzione.

4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, la validità dei titoli di maturità conseguiti negli istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli istituti tecnici.

5. Con uno o più regolamenti da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono dettate norme per il funzionamento dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonché per la definizione delle modalità con le quali il personale docente delle scuole e degli istituti annessi partecipa allo svolgimento di particolari attività formative da realizzare nell'ambito dell'istituzione educativa.

6. Fino all'emanazione delle norme di cui al presente articolo restano ferme le disposizioni vigenti».

— Il testo del comma 2 dell'art. 3 della legge 19 novembre 1940, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1990, n. 274), è il seguente:

«2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoità presso cui le necessarie competenze sono disponibili».

00G0063

DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2000, n. **31.**

Differimento dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costiuzione;

Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, ed in particolare gli articoli 7 e 14, concernenti, rispettivamente, il divieto di occupazione degli adolescenti nelle lavorazioni, nei processi e nei lavori indicati nel medesimo decreto legislativo, nonché le relative sanzioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme dirette a differire l'efficacia delle disposizioni contenute nel citato articolo 7 del decreto legislativo n. 345 del 1999, in considerazione dei problemi emersi in sede di prima applicazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, della sanità, della giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In materia di divieto di adibizione al lavoro degli adolescenti, fino al 20 maggio 2000 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432. Fino alla predetta data non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, nella parte in cui sostituisce il primo ed il secondo comma dell'articolo 6 della citata legge n. 977 del 1967, nonché l'articolo 16, comma 1, lettera *a)*, limitatamente all'abrogazione dell'articolo 5 della citata legge n. 977 del 1967, e lettera *c)* del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

TOIA, *Ministro per le politiche comunitarie*

BINDI, *Ministro della sanità*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

00G0067

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 febbraio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Lamezia Terme.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG, del 10 ottobre 1997, con cui il direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ha delegato i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 28/dir. del 26 gennaio 2000 con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Lamezia Terme ha comunicato di aver dovuto interrompere il servizio al pubblico, dalle ore 9 alle ore 12, nella giornata del 26 gennaio 2000 a seguito di un furto con scasso commesso da ignoti, nella notte tra il 25 ed il 26 gennaio 2000, che hanno sottratto atti pubblici e scritture private registrati negli anni 1998 e 1999, nonché atti del 2000 in corso di registrazione;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Lamezia Terme, durante la giornata del 26 gennaio 2000 dalle ore 9 alle ore 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 7 febbraio 2000

Il direttore regionale: SACCONE

00A1934

DECRETO 11 febbraio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del 2° ufficio I.V.A. di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto prot. n. 154298 del 29 novembre 1999, con il quale questa direzione regionale ha accertato, l'irregolare funzionamento del 2° ufficio I.V.A. di Roma a decorrere dal 19 ottobre 1999;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 10/3349/99, del 27 dicembre 1999, con il quale il Dipartimento delle entrate ha fatto luogo all'attivazione — a decorrere dal 27 gennaio 2000 — degli otto uffici delle entrate di Roma ed alla contestuale soppressione degli uffici delle imposte dirette, del registro, nonché del 2° ufficio I.V.A. di Roma (limitatamente alla competenza ricompresa nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati);

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del 2° ufficio I.V.A. di Roma, fino al 26 gennaio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2000

Il direttore regionale: DI IORIO

00A1713

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 febbraio 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1º novembre 1998 e scadenza 1º novembre 2029, ventinovesima e trentesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 febbraio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 4.525 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 11 novembre, 12 dicembre 1998, 11 gennaio, 10 febbraio, 10 marzo, 8 aprile, 11 maggio, 10 giugno, 14 luglio, 5 agosto, 15 settembre, 11 ottobre 15 novembre 1999, 10 gennaio 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventotto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1º novembre 1998 e scadenza 1º novembre 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventinovesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una ventinovesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1º novembre 1998 e scadenza 1º novembre 2029, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della quinta e sesta tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 gennaio 1999.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, terzo comma, del decreto ministeriale del 10 febbraio 1999, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, entro le ore 13 del giorno 11 febbraio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'11 gennaio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della trentesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della ventinovesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 11 febbraio 2000, con le modalità indicate nell'art. 12 del citato decreto dell'11 gennaio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della ventinovesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 7 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 febbraio 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 106 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 febbraio 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2000

Il Ministro: AMATO

00A1989

DECRETO 10 febbraio 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2005, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di

competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 febbraio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 4.525 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 29 dicembre 1999, 10 e 26 gennaio 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2005, fino all'importo massimo di nominali 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 20 dicembre 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, entro le ore 13 del giorno 11 febbraio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 29 dicembre 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 29 dicembre 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 11 febbraio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 febbraio 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 45 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 febbraio 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore

dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capito che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2000

Il Ministro: AMATO

00A1990

DECRETO 10 febbraio 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 gennaio 2000 e scadenza 15 gennaio 2003, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924,n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 febbraio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 4.525 miliardi e tenuto con dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 2000, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 gennaio 2000 e scadenza 15 gennaio 2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 gennaio 2000 e scadenza 15 gennaio 2003, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 gennaio 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 gennaio 2000.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 26 gennaio 2000, entro le ore 13 del giorno 11 febbraio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 26 gennaio 2000.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato»,

individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159, del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 26 gennaio 2000, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 11 febbraio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 febbraio 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 31 giorni.

A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 febbraio 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2000

Il Ministro: AMATO

00A1992

DECRETO 10 febbraio 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 15 ottobre 1999 e scadenza 15 ottobre 2001, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 febbraio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 4.525 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 11 ottobre 1999, 10 novembre 1999 e 10 gennaio 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 15 ottobre 1999 e scadenza 15 ottobre 2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche di CTZ-24, con decorrenza 15 ottobre 1999 e scadenza 15 ottobre 2001, fino all'importo massimo di 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'11 ottobre 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, carattenstiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 ottobre 1999.

Art. 2.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprlle 1985.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 3.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'11 ottobre 1999, entro le ore 13 del giorno 10 febbraio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale dell'11 ottobre 1999.

Art. 4.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 3, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'11 ottobre 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 10 febbraio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specalista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ-24, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 5.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 febbraio 2000, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 febbraio 2000; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base

3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2000

Il Ministro: AMATO

00A1991

DECRETO 21 febbraio 2000.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta e trecentosessantasei giorni relativi all'emissione del 15 febbraio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visti i propri decreti del 7 febbraio 2000, che hanno disposto per il 15 febbraio 2000, l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta e trecentosessantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998, occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 2000;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 febbraio 2000 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 2000 il prezzo medio ponderato è risultato pari a € 99,18 per i B.O.T. a novanta giorni e a € 96,08 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2000, ammonta a L. 51.662.883.480 per i titoli a novanta giorni con scadenza 15 maggio 2000; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 2001 ammonta a L. 531.482.750.417 per i titoli a trecentosessantasei giorni con scadenza 15 febbraio 2001.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a € 98,82 per i B.O.T. a novanta giorni e a € 94,70 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A2003

DECRETO 21 febbraio 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 21 febbraio 2000 è di 2.869 miliardi di lire (pari a 1.482 milioni di euro);

Decreta:

Per il 29 febbraio 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del

Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni con scadenza il 31 agosto 2000 fino al limite massimo in valore nominale di 5.250 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998, citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 24 febbraio 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A2004

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 dicembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Verna» in comune di Chiusi della Verna.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 21 maggio 1992 con la quale la società Sorgente Verna S.r.l., con sede in Chiusi della Verna (Arezzo), via S. Andrea, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Verna» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte del Rio» sita in comune di Chiusi della Verna;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Verna» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte del Rio» sita in comune di Chiusi della Verna.

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici e facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A1947

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 gennaio 2000.

Modificazione alla denominazione della varietà di cavolfiore «Cardinal».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa; emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti i registri predetti nei quali, con decreto ministeriale 14 novembre 1992, è stata iscritta la varietà di cavolfiore denominata «Cardinal»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, che modifica il regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, ed in particolare l'art. 12, di cui l'art.17-*bis*, comma 3, che prevede che la denominazione di una varietà debba essere modificata se al momento dell'iscrizione la denominazione stessa non poteva essere accettabile;

Considerato che al momento dell'iscrizione nel relativo registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive, la denominazione della suddetta varietà era già stata usata per identificare un'altra varietà appartenente alla stessa specie, iscritta nel catalogo comune delle specie di ortaggi;

Considerata la proposta di una nuova denominazione avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/197 l, nella riunione del 25 ottobre 1999 ha espresso parere favorevole alla modifica della denominazione di detta varietà, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella seduta del 22 dicembre 1999;

Attesa la necessità di modificare la denominazione della citata varietà di cavolfiore;

Decreta:

A norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, che modifica il regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, ed in particolare l'art. 12, di cui l'art. 17-*bis*, comma 3, la denominazione «Cardinal» attribuita alla varietà di cavolfiore iscritta nel registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive con decreto ministeriale del 14 novembre 1992, è modificata in «Cardin».

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2000

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

00A1998

DECRETO 16 febbraio 2000.

Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel registro delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 18 gennaio 2000 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie

agrarie indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa, approvato nella seduta del 2 febbraio 2000;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Riso	
Sillaro	S.I.S. - Società italiana sementi - San Lazzaro di Savena (Bologna)
Stresa Nuovo Maratelli	Lugano Leonardo - Tortona (Alessandria)
Albatros Gemini	Almo (Novara)
Marte	SA.PI.SE. (Vercelli)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2000

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

00A1999

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 30 dicembre 1999.

Ammissione di progetti di centri di ricerca alle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato MURST;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, e i relativi esiti istruttori;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999 concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico aree depresse nella riunione del 17 novembre 1999, di cui al punto 5 del verbale n. 55;

Vista la competenza del cap. 7535 - Esercizio finanziario 1999 e la competenza esercizio finanziario 2000;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di centro di ricerca è ammesso, in via provvisoria, alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 deI 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: SINTER & NET S.C.R.L. - Milano - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S116-C/F.

Tipologia dell'iniziativa: realizzazione di un centro di ricerca con annesso progetto di formazione.

Progetto del centro di ricerca.

Durata del progetto: diciotto mesi a partire dal 1° luglio 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal 4 novembre 1998 ad eccezione per i costi di progettazione e per gli studi di fattibilità la cui ammissibilità decorre dai dodici mesi precedenti al 1° luglio 1999.

Entità dell'investimento ammesso ai benefici di legge: L. 1.019.000.000.

Luogo di svolgimento: Potenza.

Ammontare massimo complessivo del contributo in conto capitale: L. 918.900.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 459.450.000

Intensità di intervento in termini di ESL 15,00% e in termini di ESN 50,00%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL e dell'ESN vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

Progetto di formazione.

Entità delle spese ammissibili: L. 2.503.000.000.

Imputazione territoriale delle spese: attribuita alla zona interessata dalla realizzazione del centro di ricerca.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 2.127.550.000.

Percentuale d'intervento: 85,00%.

Durata del progetto: quattordici mesi a partire dal 10 gennaio 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 10 gennaio 2000.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: ILVA PALI DALMINE S.R.L. - Torre Annunziata (Napoli) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S001-P.

Titolo del progetto: ricerca e definizione di una barriera stradale di sicurezza semirigida a dissipazione controllata dell'energia d'urto con correzione d'assetto.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 4.553.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a),* L. 4.553.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c),* L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0;

in zona non eleggibile, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 4.553.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 3.685.000.000 per ricerca industriale e L. 868.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d),* punti 1, 2, 4 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 3.178.000.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.589.000.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 70,23%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 69,80%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

Durata del progetto: diciotto mesi a partire dall'8 giugno 1998.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'8 giugno 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: PCM S.R.L. - Somma Vesuviana (Napoli) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S003-P.

Titolo del progetto: tecnologie per la realizzazione di forme di avvolgimento e strutture di contenimento di magneti superconduttori ad alto campo;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.000.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a),* L. 1.000.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c),* L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0;

in zona non eleggibile, L. 0.

Entità delle spese ammissibili; L. 1.000.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 0 per ricerca industriale e L. 1.000.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d),* punti 1, 2 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 449.000.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 150.000.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 45,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 44,88%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° luglio 1998.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 1° luglio 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: FLAMINIA S.P.A. - Fabriano (Ancona) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S055-P.

Titolo del progetto: nuove cappe aspiranti Hi-Tech.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.029.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a),* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c),* L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 1.029.000.000;

in zona non eleggibile, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 1.029.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 0 per ricerca industriale e L. 1.029.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d),* punto 1, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 397.200.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 132.400.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 35,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 38,60%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° settembre 1998.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 1° settembre 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: POLI S.P.A. - Varallo Sesia (Vercelli) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S074-P.

Titolo del progetto: controllo e struttura meccanica innovativi per macchine di misura.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 5.346.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a),* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c),* L. 1.004.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 4.342.000.000;

in zona non eleggibile, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 5.346.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 970.000.000 per ricerca industriale e L. 4.376.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d),* punti 1, 3 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 2.321.300.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 773.767.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 40,48%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 43,42%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 13 novembre 1998;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 13 novembre 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: URMET SUD S.P.A. - Roma - (classificata grande impresa).

Progetto: S093-P.

Titolo del progetto: nuova piattaforma per nodi di servizio nelle reti intelligenti per telecomunicazioni.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 8.400.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a),* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c),* L. 6.900.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0;

in zona non eleggibile, L. 1.500.000.000.

Entità delle spese ammissibili: L. 6.900.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 7.100.000.000 per ricerca industriale e L. 1.300.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d),* punti 3, 4, 5 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 5.138.700.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 2.569.350.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 57,74%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 61,18%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 1° gennaio 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 1° gennaio 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: ICAP LEATHER CHEM S.P.A - Lainate (Milano) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S119-P.

Titolo del progetto: ricerca e sviluppo di una famiglia di resine acriliche in emulsione acquosa con caratteristiche ingrassanti e riconcianti.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 3.183.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a),* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c),* L. 3.183.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0;

in zona non eleggibile, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 3.183.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.131.000.000 per ricerca industriale e L. 2.052.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 1.649.200.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 549.733.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 48,88%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 51,81%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° febbraio 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 1° febbraio 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: MASMEC S.R.L. - Modugno (Bari) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S124-P.

Titolo del progetto: mimo - metodologie innovative per il monitoraggio automatizzato di prodotti e componenti per beni strumentali ad alte prestazioni.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 2.230.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a),* L. 2.110.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c),* L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 120.000.000;

in zona non eleggibile, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 2.230.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.058.000.000 per ricerca industriale e L. 1.172.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d),* punti 1, 2, 4, e 6 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 1.461.300.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 487.100.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 61,86%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 65,53%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 3 maggio 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 3 maggio 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: NASTRIFICIO STAR PENNSYLVANIA - NEW FLOWER - S.P.A. - Ferrara - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S162-P.

Titolo del progetto: ricerca e sviluppo sperimentale di film polimerico multiuso, adatto per contenimento, imballaggio o decorazione, dotato di nuove caratteristiche strutturali.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.422.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera c), L. 1.422.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0;

in zona non eleggibile, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 1.422.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 437.000.000 per ricerca industriale e L. 985.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'an. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo dei contributo nella spesa: L. 674.400.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 337.200.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 47,68%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 47,43%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata dei progetto: 6,18%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 24 maggio 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 24 maggio 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: CSELT - CENTRO STUDI E LABORATORI TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - Torino - (classificata grande impresa).

Progetto: S169-P.

Titolo del progetto: sistema di nuova generazione per le comunicazioni mobili.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 8.139.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*, L. 8.139.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0;

in zona non eleggibile, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 8.139.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 7.394.000.000 per ricerca industriale e L. 745.000.000 per sviluppo predompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 3, 4 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 5.507.100.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 2.753.550.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 67,71%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 67,66%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata dei progetto: 6,18%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 1° luglio 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 1° luglio 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 3.

La spesa relativa agli articoli 1 e 2 del presente decreto, è impegnata sul cap. 7535 dello stato di previsione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica, la somma di L. 23.822.650.000 di cui L. 918.900.000 a valere sulla competenza 1999 e L. 22.903.750.000 a valere sulla competenza 2000.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1999

Il direttore: CRISCUOLI

00A1936

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 10 gennaio 2000.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Gela e Priolo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale» e in particolare l'art. 1, comma 4, che al punto *c)* del medesimo comma considera tra i primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nelle aree industriali di Gela e Priolo;

Visto che il sopracitato art. 1, comma 4, della legge n. 426/1998 prevede altresì che per i primi interventi di bonifica di interesse nazionale gli ambiti dei siti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'art. 18, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

Ritenuto che per le attività inerenti la bonifica dell'area Gela e Priolo, prima di procedere a qualsiasi altra iniziativa, è indispensabile definire la perimetrazione provvisoria finalizzata alla caratterizzazione dell'area da bonificare;

Vista la nota del 29 maggio 1999 n. 10047/ARS/DI/R del Ministero ambiente - Servizio ARS, indirizzata al sindaco del comune di Gela (Caltanissetta), con cui si invitavano le amministrazioni pubbliche interessate e le aziende operanti nell'area, ad una riunione, fissata per il 7 giugno 1999 presso il comune di Gela, volta a «poter acquisire ogni ulteriore elemento utile agli effetti della determinazione dell'esatto perimetro da sottoporre a successiva caratterizzazione»;

Vista la nota del 29 maggio 1999 n. 10046/ARS/DI/R del Ministero dell'ambiente - Servizio ARS, indirizzata al sindaco del comune di Priolo Gargallo (Siracusa), con cui si invitavano le amministrazioni pubbliche interessate e le aziende operanti nell'area, ad una riunione, fissata per l'8 giugno 1999 presso il comune di Priolo Gargallo, volta a «poter acquisire ogni ulteriore elemento utile agli effetti della determinazione dell'esatto perimetro da sottopone a successiva caratterizzazione»;

Viste le risultanze della sopracitata riunione dalla quale è emerso che il polo industriale interessa anche i comuni di Augusta, Melilli e Siracusa;

Vista la nota del 10 giugno 1999 n. 10828/ARS/DI/R del Ministero dell'ambiente - Servizio ARS, con cui i comuni interessati di Gela (Caltanissetta), Niscemi (Caltanissetta), Butera (Caltanissetta), venivano invitati alla riunione del 15 giugno 1999, presso la sede del Ministero dell'ambiente per «pervenire alla perimetrazione del sito di interesse nazionale di Gela»;

Vista la nota del 10 giugno 1999 n. 10829/ARS/DI/R del Ministero dell'ambiente - Servizio ARS, con cui i comuni interessati di Priolo (Siracusa), Melilli (Siracusa), Augusta (Siracusa) e Siracusa, venivano invitati alla riunione del 15 giugno 1999, presso la sede del Ministero dell'ambiente per «pervenire alla perimetrazione del sito di interesse nazionale di Priolo»;

Viste le risultanze della sopracitata riunione nella quale sono stati concordati gli ambiti territoriali da inserire nei perimetri rispettivamente relativi alle aree di Gela e Priolo;

Considerato che all'interno delle suddette aree, sarà eseguita l'attività di caratterizzazione al fine di accertare le effettive condizioni di inquinamento;

Considerato che in mancanza di puntuali informazioni sulle condizioni di inquinamento, la cui acquisizione rientra fra le attività da svolgere nella successiva fase di caratterizzazione, si è ritenuto di dover fare riferimento alle aree occupate dagli insediamenti industriali, alle aree di discarica, all'area marina antistante gli stabilimenti i cui fondali siano stati oggetto di sversamento abusivo di rifiuti o nella quale abbiano recapitato e/o recapitino scarichi industriali;

Considerato che le aree così individuate, caratterizzate da una significativa presenza di attività industriali e da gravi condizioni di degrado, sono collocate a ridosso dei centri abitati;

Ritenuto di dovere comunque riservarsi la possibilità di individuare ulteriori aree potenzialmente contaminate per le quali risultino necessari ulteriori accertamenti o interventi di bonifica;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente n. 21478/ARS/DI/R del 25 novembre 1999 con la quale è stato chiesto ai comuni di Priolo Gargallo, Siracusa, Augusta e Melilli il parere in merito alla perimetrazione predisposta, da esprimersi entro dieci giorni;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente n. 21477/ARS/DI/R del 25 novembre 1999 con la quale è stato chiesto al comune di Gela il parere in merito alla perimetrazione predisposta, da esprimersi entro dieci giorni;

Viste le note n. 23509 del 2 dicembre 1999, n. 2254/EC del 10 dicembre 1999, n. 28082 del 30 dicembre 1999, n. 89288 del 30 dicembre 1999, n. 2867 GAB. del 9 dicembre 1999, con le quali rispettivamente i comuni di Priolo Gargallo, Augusta, Melilli, Siracusa, Gela, esprimono parere favorevole alla perimetrazione provvisoria predisposta dal Ministero dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione e, in caso di inquinamento, ad attività di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e monitoraggio sono individuate all'interno dei perimetri provvisori indicati nelle tavole 1 e 2 allegate al presente decreto. La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente e una copia conforme presso la regione siciliana.

Il perimetro può essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente qualora dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, dopo la registrazione, sarà notificato ai comuni interessati, alle province regionali di Siracusa e Caltanissetta e alla regione siciliana.

Roma, 10 gennaio 2000

Il Ministro: RONCHI

Tavola 1

Perimetrazione del sito di interesse nazionale "GELA"

Scala 1:100.000
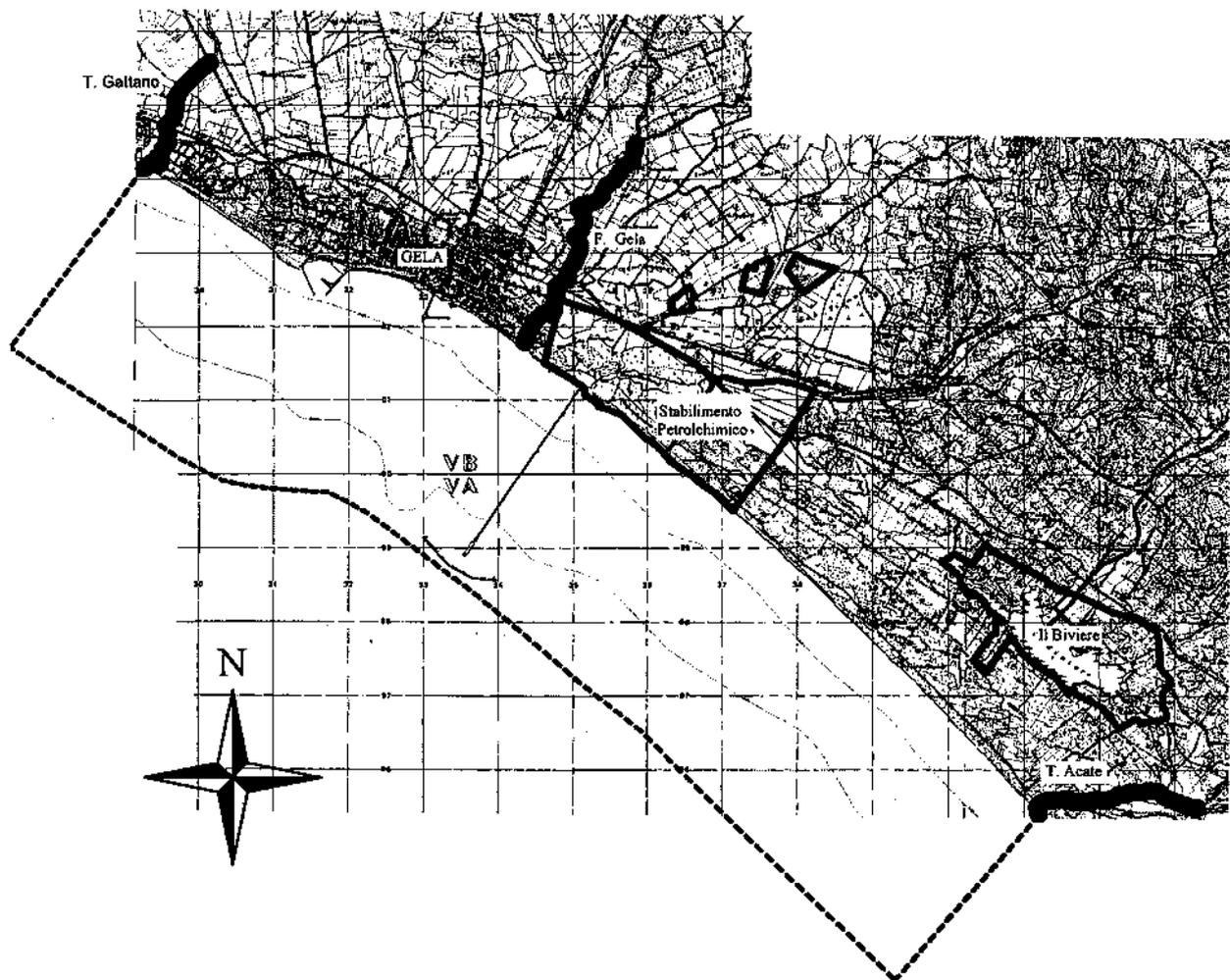
Tavola 2

Perimetrazione del sito di interesse nazionale "PRIOLO"

Scala 1:150.000

00A1916
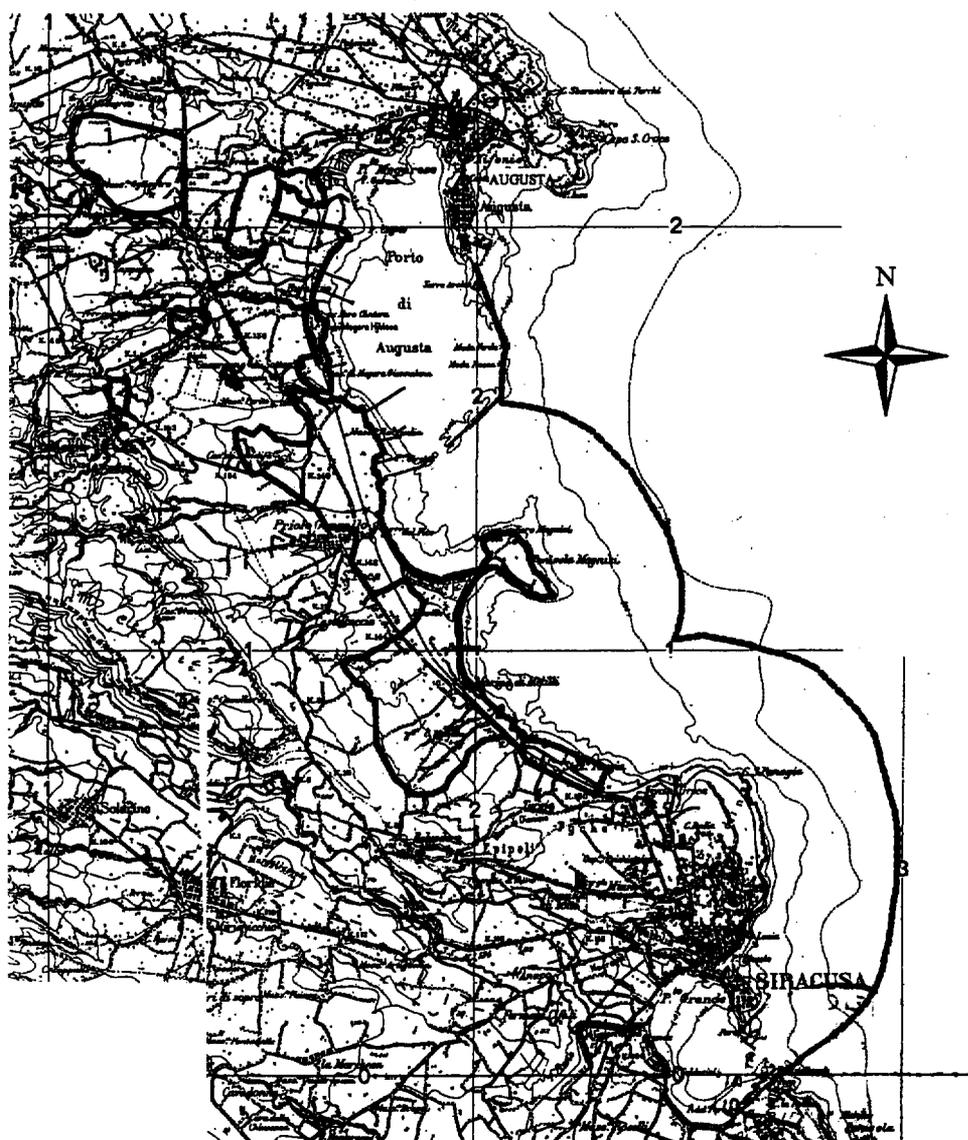
DECRETO 8 febbraio 2000.

Sensibilizzazione e informazione dei cittadini per le domeniche ecologiche.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, INFORMAZIONE AI CITTADINI E PER LA RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e il relativo regolamento di organizzazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;

Visti in particolare gli articoli 1 e 3 della citata legge n. 349/1986, che affidano al Ministero dell'ambiente il compito di adottare, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze e ai problemi della tutela dell'ambiente;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha integrato talune disposizioni della legge n. 344/1997, rifinanziando le attività nella stessa previste;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1999 di ripartizione in capitoli delle UPB per l'esercizio finanziario 2000;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente n. GAB/DEC/002/2000 del 25 gennaio 2000, con il quale è stato definito un programma di cofinanziamenti a supporto dell'iniziativa «Domeniche ecologiche», durante le quali nei comuni che aderiranno sarà interdetto il traffico privato;

Considerato che nell'ambito di tale programma è previsto il cofinanziamento di progetti presentati da comuni e consorzi di comuni e finalizzati alla sensibilizzazione e all'informazione ai cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile e per il più efficace svolgimento delle «Domeniche ecologiche»;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 002/2000 che a tal fine assegna al direttore del servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente risorse finanziarie pari a 6.000 milioni di lire a valere sulla U.P.B. 5.2.1.1. (Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale) - Cap. 7803 - C.D.R.5 - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2000;

Visto, altresì, l'art. 5 dello stesso decreto, il quale prevede che con proprio decreto il direttore del servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente definisca i criteri e le modalità per la valutazione delle richieste, per l'ammissione ai finanziamenti, per il trasferimento delle risorse e per il controllo dell'attuazione degli interventi;

Considerato, pertanto, che occorre procedere a definire tale griglia procedurale, provvedendo altresì al contestuale impegno delle risorse necessarie per l'attuazione degli interventi;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Nell'ambito dell'iniziativa «Domeniche ecologiche», durante le quali nei comuni che aderiranno sarà limitato il traffico veicolare privato, il Ministero dell'ambiente cofinanzia progetti presentati da comuni e consorzi di comuni finalizzati alla sensibilizzazione e informazione dei cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile e al più efficace svolgimento delle «Domeniche ecologiche».

Art. 2.

Soggetti autorizzati alla presentazione delle istanze di cofinanziamento

1. Possono presentare istanza di cofinanziamento, qualora abbiano aderito all'iniziativa «Domeniche ecologiche» entro il 31 gennaio 2000, i seguenti soggetti:

a) i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

b) i comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti inclusi negli elenchi regionali delle zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di carattere ambientale di cui all'art. 3, comma 2, lettera *d)* del decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della sanità in data 20 maggio 1991;

c) i comuni capoluogo di provincia anche se con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti;

d) i consorzi tra comuni la cui popolazione complessiva sia superiore ai 150.000 abitanti.

Art. 3.

Interventi ammissibili al cofinanziamento

1. Sono ammessi al cofinanziamento per le finalità di cui all'art. 1, secondo le modalità e condizioni di cui agli articoli 4 e 5, le seguenti tipologie di intervento:

a) campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte alla generalità dei cittadini o a loro particolari categorie (ad es. residenti, popolazione scolastica, negozianti) condotte attraverso i mezzi di comunicazione di massa, affissione di manifesti, distribuzione di materiale informativo, sportelli informativi e numeri verdi, attivazione siti internet e di pagine web;

b) sondaggi d'opinione pre, durante e post lo svolgimento delle iniziative al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi;

c) iniziative direttamente finalizzate allo sviluppo della consapevolezza dei cittadini sui problemi della mobilità sostenibile;

d) iniziative direttamente finalizzate al più efficace svolgimento delle «Domeniche ecologiche».

2. Tali azioni dovranno garantire il coinvolgimento del più ampio numero di cittadini e privilegiare linee di approfondimento e sensibilizzazione sulle tematiche della mobilità sostenibile, in grado di incidere sui comportamenti abituali della cittadinanza.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande di cofinanziamento

1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 2 dovrà trasmettere con un'unica istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o dal funzionario delegato al coordinamento delle iniziative relative alle «Domeniche ecologiche», l'insieme delle iniziative di cui si richiede il cofinanziamento.

2. Tale istanza dovrà essere corredata da una relazione tecnica descrittiva dell'insieme delle iniziative proposte nelle diverse domeniche e da una scheda per ciascuna iniziativa, sottoscritta dal responsabile del procedimento, nella quale siano specificati:

a) l'ufficio competente;

b) la tipologia dell'intervento;

c) area urbana interessata dall'iniziativa e numero di cittadini correlativamente coinvolti;

d) le modalità e i tempi di realizzazione;

e) eventuale coinvolgimento di altri operatori pubblici o privati;

f) eventuale interconnessione con altre iniziative attivate;

g) coinvolgimento dei mezzi di comunicazione di massa con particolare riferimento ai mezzi televisivi, radiofonici e alla stampa locale;

h) riferimento a specifici problemi di mobilità dell'area interessata dall'iniziativa e raccordo con eventuali soluzioni elaborate;

i) capacità di coinvolgimento interattivo della cittadinanza;

l) i risultati attesi;

m) la quota di cofinanziamento a carico del soggetto richiedente, comprovata da idonea documentazione.

Nella richiesta il soggetto richiedente dovrà altresì dichiarare che per tali interventi non è stato ottenuto né richiesto alcun finanziamento nazionale o comunitario.

3. La relazione descrittiva dell'insieme degli interventi dovrà contenere per ciascuna «Domenica ecologica», in quanto pertinenti, i seguenti aspetti informativi necessari alla valutazione:

a) dimensione dell'area urbana interdetta al traffico veicolare privato e sua quota rispetto al territorio governato dall'amministrazione proponente (km^2 e % sul totale);

b) estensione oraria dei provvedimenti di interdizione al traffico veicolare privato;

c) numero di cittadini residenti nelle zone urbane intercluse al traffico privato e loro quota sul totale della popolazione residente nel territorio di competenza dell'ente proponente;

d) tipologia delle iniziative pubbliche e private collegate alle «Domeniche ecologiche» delle quali si intende informare i cittadini;

e) attivazione di specifiche modalità di rilevamento della riduzione dei fattori inquinanti atmosferici e di rumore conseguente ai provvedimenti di limitazione del traffico assunti in ciascuna «Domenica ecologica»;

f) azioni per il coinvolgimento interattivo dei cittadini o di loro organizzazioni (ad esempio associazioni di categoria, commercianti, associazioni ambientaliste, sindacati) anche mediante strumenti informatici (ad esempio forum telematico, sito internet);

g) raccordo con le politiche per la mobilità quotidiana volte ad orientare stabilmente verso la mobilità sostenibile il comportamento dei cittadini;

h) attività di verifica *ex post* circa il comportamento dei cittadini e la loro adesione all'iniziativa

attraverso sondaggi a campione, statistiche sull'uso dei trasporti pubblici, eventuali conteggi sulla mobilità ciclo-pedonale, e simili.

4. Le istanze di cofinanziamento, corredate della documentazione di cui ai commi 2 e 3 precedenti, dovranno pervenire al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale per l'informazione ai cittadini e relazione sullo stato dell'ambiente, entro i quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Condizioni di ricevibilità

1. Costituiscono condizione di ricevibilità delle istanze di cofinanziamento:

a) l'adesione del soggetto proponente all'iniziativa delle «Domeniche ecologiche» entro il 31 gennaio 2000;

b) l'appartenenza del soggetto proponente alle categorie di cui all'art. 2;

c) il rispetto delle modalità di presentazione e delle scadenze di cui all'art. 4.

Art. 6.

Valutazione dei progetti proposti

1. La valutazione dei progetti svolta dalla commissione tecnico scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente, previa verifica delle condizioni di ricevibilità da parte del Servizio VIA.

2. L'attività di valutazione di cui al precedente comma sarà specificamente finalizzata alla verifica della rispondenza delle iniziative proposte alle tipologie e agli obiettivi definiti dall'art. 3 del presente decreto. Essa darà luogo ad una valutazione di ammissibilità dell'istanza che sarà trasmessa al Servizio VIA per i relativi adempimenti formali.

Art. 7.

Modalità di finanziamento

1. Per le iniziative finanziabili ai sensi del presente decreto il Ministero dell'ambiente assegnerà un cofinanziamento non superiore al 60% del costo dell'iniziativa e comunque fino ad un massimo di 500 lire per ciascuno degli abitanti interessati al singolo progetto.

2. L'importo complessivamente assegnato a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, non potrà comunque superare la soglia delle 500 lire/abitante residente nel comune interessato.

3. Il Ministero dell'ambiente determinerà la percentuale di cofinanziamento assegnabile alle singole iniziative sulla base del complesso delle istanze pervenute e sino ad esaurimento dei fondi di cui all'art. 8 del presente decreto.

4. L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento sarà trasferito dal Servizio VIA all'ente proponente in due fasi:

la prima, di importo pari al 50% del finanziamento riconosciuto ammissibile, entro trenta giorni dalla approvazione dei risultati della valutazione di cui all'art. 6, comma 2;

la seconda, di importo pari al 50% a ricevimento di idonea documentazione amministrativa e contabile da parte dell'ente proponente circa il costo delle iniziative cofinanziate e di una relazione sullo svolgimento delle iniziative corredata da copia del materiale prodotto nel corso delle stesse, dai risultati delle campagne di monitoraggio sull'uso del trasporto pubblico e sulla riduzione degli inquinanti, nonché dai sondaggi sul coinvolgimento della popolazione e sulla sensibilizzazione alla problematica della mobilità sostenibile eventualmente realizzati.

Art. 8.

Impegno dei fondi

1. Per l'attuazione del presente decreto è impegnata la somma di L. 6.000.000.000 a valere sui fondi a tal fine attribuiti con decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/002/2000 del 25 gennaio 2000, citato nelle premesse, sulla UPB 5.2.1.1. (Informazione monitoraggio e progetti in materia ambientale) - Capitolo 7803 - C.D.R. 5 - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2000.

2. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per i relativi adempimenti e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2000

Il direttore generale: VITTADINI

00A1982

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 febbraio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0022
Yen giapponese	111,11
Dracma greca	333,84
Corona danese	7,4476
Corona svedese	8,5855
Sterlina	0,62260
Corona norvegese	8,1915
Corona ceca	35,709
Lira cipriota	0,57650
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,81
Zloty polacco	4,0885
Tallero sloveno	201,6115
Franco svizzero	1,6072
Dollaro canadese	1,4586
Dollaro australiano	1,5976
Dollaro neozelandese	2,0409
Rand sudafricano	6,3309

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A2042

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato relativo al mantenimento del diritto all'esenzione dal costo delle prestazioni sanitarie in attesa del completamento delle procedure di cui al decreto legislativo n. 124/1998.

Come è noto, è stato da tempo avviato il complesso meccanismo concernente gli adempimenti per l'avvio del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e di esenzione in relazione alla situazione economica del nucleo familiare di cui al decreto legislativo n. 124/1998.

Considerate le difficoltà connesse al perfezionamento di tali adempimenti, il Governo sta predisponendo un provvedimento normativo per il differimento dei termini previsti per l'applicazione a regime del nuovo sistema di partecipazione e di esenzione.

Pertanto, in attesa del completamento delle procedure avviate e della realizzazione della sperimentazione di cui all'art. 6, comma 1, del suddetto decreto, gli assistiti già riconosciuti esenti in relazione al reddito ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 537/1993 mantengono il diritto all'esenzione anche oltre la data prevista dall'art. 4, comma 9, del decreto legislativo n. 124/1998 e comunque fino alla definitiva introduzione a regime, in ciascuna regione, del nuovo sistema di partecipazione e di esenzione. Resta fermo il sistema di partecipazione al costo fissato dal medesimo art. 8 della legge n. 537/1993 e successive modificazioni e integrazioni.

00A2005

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clenil»

Estratto decreto n. 994 del 23 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CLENIL, anche nelle forme e confezioni: «100 microgrammi polvere per inalazione» inalatore pulvinal 100 erogazioni, «200 microgrammi polvere per inalazione» inalatore pulvinal 100 erogazioni, «400 microgrammi polvere per inalazione» inalatore pulvinal 100 erogazioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/a, c.a.p. 43100 - Italia, codice fiscale n. 01513360345.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 microgrammi polvere per inalazione» inalatore pulvinal 100 erogazioni;

A.I.C. n. 023103106 (in base 10), 0Q11N2 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per inalazione;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo, 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: una dose:

principio attivo: beclometasone dipropionato 0,1 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 25,8352 mg; magnesio stearato 0,0648 mg;

confezione: «200 microgrammi polvere per inalazione» inalatore pulvinal 100 erogazioni;

A.I.C. n. 023103118 (in base 10), 0Q11NG (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per inalazione;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo, 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: una dose:

principio attivo: beclometasone dipropionato 0,2 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 25,7355 mg; magnesio stearato 0,0645 mg;

confezione: «400 microgrammi polvere per inalazione» inalatore pulvinal 100 erogazioni;

A.I.C. n. 023103120 (in base 10), 0Q11NJ (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per inalazione;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo, 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: una dose:

principio attivo: beclometasone dipropionato 0,4 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 25,536 mg; magnesio stearato 0,064 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1845

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Panpurol»

Estratto decreto n. 995 del 23 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PANPUROL, nelle forme e confezioni: «10 mg compresse rivestite» 30 compresse, «20 mg compresse rivestite» 30 compresse, «10 mg/1 ml soluzione iniettabile» 6 fiale, «60 mg supposte» 6 supposte, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58, c.a.p. 00165 - Italia, codice fiscale n. 07696270581.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 026152013 (in base 10), 0SY32F (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione e controlli).

Composizione: una compressa:

principio attivo: pipetanato etobromuro 10 mg;

eccipienti: lattosio 18 mg; amido di mais 7,4 mg; cellulosa microgranulare 16,5 mg; talco 2,66 mg; magnesio stearato 0,14 mg; silice precipitata 0,3 mg; saccarosio 21 mg;

confezione: «20 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 026152025 (in base 10), 0SY32T (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione e controlli).

Composizione: una compressa:

principio attivo: pipetanato etobromuro 20 mg;

eccipienti: lattosio 36 mg; amido di mais 14,8 mg; cellulosa microgranulare 33 mg; talco 5,32 mg; magnesio stearato 0,28 mg; silice precipitata 0,6 mg; saccarosio 42 mg;

confezione: «10 mg/1 ml soluzione iniettabile» 6 fiale;

A.I.C. n. 026152037 (in base 10), 0SY335 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992):

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (solo confezionamento finale e relativi controlli); I.P.A. International Pharmaceuticals Associated S.r.l., stabilimento sito in Roma, via del Casale Cavallari n. 53 (produzione e controlli senza confezionamento finale).

Composizione: una fiala:

principio attivo: pipetanato etobromuro 10 mg;

eccipienti: polietilenglicole 300 400 mg; alcool benzilico 20 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml;

confezione: «60 mg supposte» 6 supposte;

A.I.C. n. 026152049 (in base 10), 0SY33K (in base 32);

forma farmaceutica: supposta;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992):

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione e controlli).

Composizione: una supposta:

principio attivo: pipetanato etobromuro 60 mg;

eccipienti: gliceridi semisintetiti solidi 2,34 g.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1872

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acido ursodesossicolico»

Estratto decreto n. 997 del 23 dicembre 1999

È autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale ACIDO URSODESOSSICOLICO, per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «300 mg capsule» 20 capsule, «225 mg capsule a rilascio modificato» 20 capsule a rilascio modificato, «450 mg capsule a rilascio modificato» 20 capsule a rilascio modificato, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Baycare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130 - Italia, codice fiscale n. 11654650156.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «300 mg capsule» 20 capsule;

A.I.C. n. 033942018/G (in base 10), 10CUJ2 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A», nota: 02 e classe: «B», nota: 02-*bis*;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione e controllo); Bayer S.p.a., stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), Italia, via delle Groane, 126 (controllo sul prodotto finito).

Composizione: una capsula:

principio attivo: acido ursodesossicolico 300 mg;

eccipienti: amido 44 mg; magnesio stearato 3 mg; silice colloidale 4 mg; gelatina 74,5 mg; biossido di titanio 1,5 mg;

confezione: «225 mg capsule a rilascio modificato» 20 capsule a rilascio modificato;

A.I.C. n. 033942020/G (in base 10), 10CUJ4 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula a rilascio modificato (granulato a cessione controllata);

classe: «A», nota: 02 e classe: «B», nota: 02-*bis*;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione e controllo); Bayer S.p.a., stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), Italia, via delle Groane, 126 (controllo sul prodotto finito).

Composizione: una capsula a rilascio modificato;

principio attivo: acido ursodesossicolico 225 mg;

eccipienti: idrossipropilcellulosa 3 mg; cellulosa microcristallina 42 mg; gelatina 74,5 mg; biossido di titanio 1,5 mg;

confezione: «450 mg capsule a rilascio modificato» 20 capsule a rilascio modificato;

A.I.C. n. 033942032/G (in base 10), 10CUJJ (in base 32);

forma farmaceutica: capsula a rilascio modificato (granulato a cessione controllata);

classe: «A», nota: 02 e classe: «B», nota: 02-*bis*;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione e controllo); Bayer S.p.a., stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), Italia, via delle Groane, 126 (controllo sul prodotto finito).

Composizione: una capsula a rilascio modificato:

principio attivo: acido ursodesossicolico 450 mg;

eccipienti: idrossipropilcellulosa 6 mg; cellulosa microcristallina 84 mg; gelatina 123,5 mg; biossido di titanio 2,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1879

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ursobil»

Estratto decreto n. 998 del 23 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale URSOBIL, anche nelle forme e confezioni: «300 mg compresse» 20 compresse, «300 mg compresse» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istituto biologico chemioterapico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino - Milano, via Crescentino, 25, c.a.p. 10154 - Italia, codice fiscale n. 05146060016.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «300 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 024444123 (in base 10), 0R9Z6V (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A», nota 02 e classe: «B», nota 02-*bis*;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto biologico chemioterapico S.p.a., stabilimento sito in Torino (Italia), via Crescentino, 25 (produzione, confezionamento); Istituto biologico chemioterapico S.p.a., stabilimento sito in Trecate (Novara) - Italia, via Silvio Pellico, 3 (controlli).

Composizione: una compressa;

principio attivo: acido ursodesossicolico 300 mg;

eccipienti: lattosio 100 mg; amido di mais 70 mg; polivinilpirrolidone 20 mg; talco 25 mg; magnesio stearato 5 mg;

confezione: «300 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 024444135 (in base 10), 0R9Z77 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A», nota 02 e classe: «B», nota 02-*bis*;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto biologico chemioterapico S.p.a., stabilimento sito in Torino (Italia), via Crescentino, 25 (produzione, confezionamento); Istituto biologico chemioterapico S.p.a., stabilimento sito in Trecate (Novara) - Italia, via Silvio Pellico, 3 (controlli).

Composizione: una compressa:

principio attivo: acido ursodesossicolico 300 mg;

eccipienti: lattosio 100 mg; amido di mais 70 mg; polivinilpirrolidone 20 mg; talco 25 mg; magnesio stearato 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1846

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Furosemide»

Decreto G n. 1004 del 23 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica FUROSEMIDE, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezioni: «500 mg compresse» 20 compresse; «10 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 5 fiale da 25 ml; «20 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Hexan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale n. 01312320680.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«500 mg compresse», 20 compresse:

A.I.C. n. 032898013/G (in base 10), 0ZCYYX (in base 32);

«10 mg/ml soluzione per infusione endovenosa», 5 fiale da 25 ml;

A.I.C. n. 032898025/G (in base 10), 0ZCYZ9 (in base 32);

«20 mg/2 ml soluzione iniettabile», 5 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 032898037/G (in base 10), 0ZCYZP (in base 32).

Produttore:

la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., nello stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio n. 22;

per la forma farmaceutica: «compresse»: la produzione, il controllo ed il confezionamento possono essere effettuati anche dalla società Salutas Pharma GmbH, nello stabilimento sito in Barleben (Germania), Otto-von-Guericke-Allee 1;

per le forme farmaceutiche: «soluzione per infusione endovenosa e soluzione iniettabile»: la produzione, il controllo ed il confezionamento possono essere effettuati anche dalla società Pharma Hameln GmbH, nello stabilimento sito in Hameln (Germania), Langes Feld 13.

Composizione:

ogni compressa da 500 mg contiene:

principio attivo: furosemide 500 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina; amido di mais; sodio carbossimetilamido; idrossipropilcellulosa; lattosio monoidrato; magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«10 mg/ml soluzione per infusione endovenosa», ogni fiala da 25 ml contiene:

principio attivo: furosemide 250 mg;

eccipienti: sodio idrossido; sodio cloruro; sodio idrossido soluzione 5N; acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«20 mg/2 ml soluzione iniettabile», ogni fiala da 2 ml contiene:

principio attivo: furosemide mg 20;

eccipienti: sodio idrossido; sodio cloruro; sodio idrossido soluzione 5N; acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

compresse 500 mg e soluzione per infusione endovenosa 250 mg/25 ml: l'impiego delle preparazioni di furosemide da 250 mg/25 ml (soluzione per infusione endovenosa) e da 500 mg (compresse) è indicato esclusivamente nei pazienti con: filtrazione glomerulare molto compromessa (F.G. < 0.33 ml/s = 20 ml/min.); insufficienza renale acuta (oligoanuria) ad esempio nella fase postoperatoria e nei processi settici; insufficienza renale cronica nello stadio predialitico e dialitico con ritenzione di liquidi, in particolare nell'edema polmonare cronico; sindrome nefrosica con funzionalità renale fortemente limitata, ad esempio nella glomerulonefrite cronica e nel lupus eritematoso; sindrome di Kimmelstiel-Wilson. Nella sindrome nefrosica la terapia con corticosteroidi ha importanza predominante. Furosemide Hexan è comunque indicata in caso di insufficiente controllo dell'edema, nei pazienti refrattari alla terapia corticosteroidea o nei casi in cui quest'ultima è controindicata; insufficienza renale cronica senza ritenzione di liquidi. In questi pazienti è possibile il tentativo terapeutico con «furosemide» hexan; se la diuresi rimane insufficiente (meno di 2,5 l/die) si deve considerare l'inserimento del paziente nel programma di dialisi; stato di shock; prima di iniziare la terapia saluretica si devono risolvere con misure adeguate l'ipovolemia e l'ipotensione. Anche le gravi alterazioni degli elettroliti sierici e dell'equilibrio acido-base devono essere previamente corrette.

Soluzione iniettabile 20 mg/2 ml: tutte le forme di edemi di genesi cardiaca: ascite in seguito a cirrosi epatica, ostruzione meccanica od insufficienza cardiaca; edemi di origine renale (nella sindrome nefrosica anche in combinazione con ACTH o corticosteroidi); edemi periferici. Ipertensione di grado leggero o medio.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1822

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina»

Decreto G n. 1005 del 23 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica FLUOXETINA, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezioni: «20 mg capsule rigide» 12 capsule rigide.

Titolare A.I.C.: Fidia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica n. 3/A, codice fiscale n. 00204260285.

Confezione: 12 capsule rigide 20 mg:

A.I.C. n.: 034008019/G (in base 10), 10FUYM (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla societa Siegfried CMS Ltd, nello stabilimento sito in Zofingen (Svizzera).

Composizione: una capsula rigida contiene:

principio attivo: fluoxetina cloridrato mg 22,40, equivalente a fluoxetina base mg 20;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, silice colloidale anidra (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la «Fluoxetina» è indicata nel trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

classe «A con applicazione della nota 80»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1823

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nefazol»

Estratto decreto A.I.C. n. 1006 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale: NEFAZOL nella forma e confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente.

Titolare A.I.C.: New Research S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), piazza Don Luigi Sturzo n. 34 - codice fiscale n. 01759860594.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società La.Fa.Re S.r.l., nello stabilimento sito in Ercolano (Napoli), via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 77.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 033123011 (in base 10), 0ZLUQ3 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale.

Composizione: 1 g di polvere e solvente per soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: cefazolina sodica mg 1048 pari a cefazolina mg 1000;

fiala solvente: lidocaina cloridrato mg 20; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 4.

Indicazioni terapeutiche: «Nefazol» 1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile è indicato nel trattamento delle seguenti infezioni sostenute da microrganismi sensibili alla cefazolina come: infezioni delle vie respiratorie; infezioni genito-urinarie; infezioni ostetrico-ginecologiche; infezioni della pelle e dei tessuti molli; infezioni otorinolaringoiatriche; infezioni oftalmologiche; infezioni gastroenterologiche; infezioni epatobiliari; infezioni osteoarticolari; appendiciti; peritoniti; setticemie; endocarditi. È inoltre indicato nella profilassi e terapia delle infezioni chirurgiche.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1824

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alprostadil»

Decreto G n. 1007 del 23 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica ALPROSTADIL, nella confezione e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezioni: «20 μg polvere per soluzione per infusione endovenosa e endoarteriosa», 1 fiala.

Titolare A.I.C.: Hexan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale n. 01312320680.

Confezioni: «20 μg polvere per soluzione per infusione endovenosa e endoarteriosa», 1 fiala;

A.I.C. n. 033532019/G (in base 10), 0ZZB3M (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Wasserburger Arzneimittelwerk Dr. Madaus GmbH, nello stabilimento sito in Wasserburg (Germania), Herderstrasse 2.

Composizione: una fiala di polvere liofilizzata contiene:

principio attivo: alprostadil alfa-ciclodestrina composto di inclusione 666,7 microgrammi, pari ad alprostadil 20,0 microgrammi;

eccipienti: lattosio (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: tromboangioite obliterante (malattia di Buerger) di grado severo nei casi in cui non è indicato un intervento di rivascolarizzazione.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1825

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio cloruro»

Decreto G n. 1008 del 23 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale industriale per uso umano a denominazione comune SODIO CLORURO, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezioni: «0,9% soluzione per infusione endovenosa sterile e apirogena, isotonica con il sangue», flacone da 250 ml; «0,9% soluzione per infusione endovenosa sterile e apirogena, isotonica con il sangue», flacone da 500 ml.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina km 52, codice fiscale n. 00076670595.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«0,9% soluzione per infusione endovenosa», flacone 250 ml;

A.I.C. n. 029293014/G (in base 10), 0VXYGQ (in base 32);

«0,9% soluzione per infusione endovenosa», flacone 500 ml;

A.I.C. n. 029293026/G (in base 10), 0VXYH2 (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Pontina km 52.

Composizione: 1000 ml contengono: sodio cloruro 9,0 g; acqua per preparazioni iniettabili q.b. [mEq/l: (Na+) 154; (Cl-) 154]; osmolarità teorica: mOsm/l 308; pH compreso tra 6,0 e 7,0.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione di fluidi e di cloruro di sodio.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e della delibera CIPE n. 10/98 del 26 febbraio 1998.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1826

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 187/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 23 ottobre 1999).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario alla sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* già riportato come «Errata-corrige» devono intendersi apportate le seguenti rettifiche relativamente agli articoli ed alle pagine sotto riportate:

all'art. 42, comma 1, del decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 16 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «..., ai sensi *della presente legge, ...*», leggasi: «..., ai sensi *del presente decreto legislativo, ...*»;

all'art. 43, comma 5, del decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 16 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «L'*Osservazione ...*», leggasi: «L'*Osservatorio ...*»;

all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 16 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... di cui *alla presente legge ...*», leggasi: «... di cui al *presente decreto legislativo ...*»;

all'art. 44, comma 2, del decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 17 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... *e* della ricerca scientifica ...», leggasi: «... e *al Ministero dell'università e della ricerca scientifica ...*».

00A2006

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 187/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 23 ottobre 1999).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel frontespizio nonché alla pag. 3 del sommario del sopra indicato supplemento ordinario, deve essere corretto nel senso che dove è scritto: «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli», deve leggersi: «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli *e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE*»; inoltre, al testo del decreto devono intendersi apportate le seguenti correzioni:

all'art. 25, comma 4, secondo periodo, pubblicato alla pag. 10 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... *e* data comunicazione ...», leggasi: «... *è* data comunicazione ...»;

all'art. 34, comma 3, pubblicato alla pag. 13 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... *6* predisposto ...», leggasi: «... *è* predisposto ...»;

all'art. 37, comma 1, secondo periodo, pubblicato alla pag. 44 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... esclusivamente *al'acquisizione* ...», leggasi: «... esclusivamente *all'acquisizione* ...»;

all'art. 43, comma 1, lettera *e)*, pubblicato alla pag. 16 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... di un *sistemia* di controllo ...», leggasi: «... di un *sistema* di controllo ...»;

all'art. 46, comma 2, pubblicato alla pag. 17 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... di cui all'articolo *8* ...», leggasi: «... di cui all'articolo *6* ...».

00A2007

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	**L.**	**508.000**
- semestrale	**L.**	**289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	**L.**	**416.000**
- semestrale	**L.**	**231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	**L.**	**115.500**
- semestrale	**L.**	**69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L.**	**107.000**
- semestrale	**L.**	**70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L.**	**273.000**
- semestrale	**L.**	**150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L.**	**106.000**
- semestrale	**L.**	**68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	**L.**	**267.000**
- semestrale	**L.**	**145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	**L.**	**1.097.000**
- semestrale	**L.**	**593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	**L.**	**982.000**
- semestrale	**L.**	**520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035